



**Direzione Sanità e Welfare**  
**Settore Prevenzione e Veterinaria**  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Data (\*) 10/06/2021

Protocollo 21663(\*) /A1409B

(\*) "segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.140.20

all. 5

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari Area B

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari Area A

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari Area C

delle ASL piemontesi

e, p.c. Al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle  
d'Aosta

LORO SEDI

OGGETTO: Macellazione per consumo domestico privato – Indicazioni regionali.

Il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 02 febbraio 2021, n. 27 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*) finalizzato a conformare le disposizioni nazionali a quelle del Regolamento UE 2017/625.

Nello specifico, l'articolo 16 riguarda le "*Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato*" consentendo di fatto la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti riconosciuti nel rispetto dei seguenti principi:

1. divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
2. rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
3. predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
4. possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.

Quest'ultimo punto è in linea con quanto disposto con il PRISA 2018 e relativo Allegato "Procedura macellazione suini a domicilio", le cui indicazioni avevano lo scopo di:

- razionalizzare l'attività di controllo ufficiale prevedendo, di fatto, un'attività di monitoraggio con l'effettuazione di un controllo ispettivo sul 10% del totale delle macellazioni per consumo domestico privato e/o nei casi di esplicita richiesta da parte dell'utenza;
- garantire la tracciabilità delle carni degli animali macellati per questioni legate a misure di polizia sanitaria.

Successivamente all'emanazione di queste indicazioni regionali, il Ministero della Salute (rif. nota prot. n. 23162 del 04/09/2019), con l'intento di controllare l'eventuale introduzione in Italia della Peste Suina Africana (PSA), ha ritenuto essenziale assicurare che le informazioni relative al patrimonio zootecnico dei suini presenti in BDN, fossero complete e aggiornate. Nella stessa nota è stato precisato che tutte le aziende (anche quelle che allevano un solo suino) devono essere registrate in BDN. Pertanto, tutti gli allevamenti (con uno o più suini) devono essere segnalati al Servizio Veterinario competente per territorio, al fine dell'attribuzione del codice identificativo univoco dell'allevamento.

A tale riguardo, l'Allegato I del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) definisce "allevamento familiare" un "*allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti*". Questa indicazione entra in contrasto con quanto stabilito dalla Regione Piemonte con la Circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 5/ASA del 02/04/1985 (e successive note esplicative in materia di macellazione per consumo domestico privato) nella quale era stato disposto il limite di due capi/anno solare per nucleo familiare.

In data 11/11/2020 il Ministero della Salute ha emanato la nota prot. n. 39812-P che, oltre a rimarcare la possibilità di macellare per autoconsumo fino ad un massimo di 4 suini per nucleo familiare, ha dato la possibilità di macellare presso il domicilio anche gli ovi-caprini (fino ad un massimo di 6 capi di età inferiore ai 12 mesi, per nucleo familiare) e bovini (fino ad un massimo di 2 capi età inferiore ai 12 mesi, per nucleo familiare).

Si rende, pertanto, necessario allineare le disposizioni regionali a quelle nazionali prevedendo che ogni allevamento registrato ad uso familiare possa detenere fino ad un massimo di n. 4 (quattro) capi suini destinabili solo all'autoconsumo (escludendo ogni forma di commercializzazione o di movimentazione verso altri allevamenti, oppure cessione ad altri privati per la macellazione domiciliare per autoconsumo – concetto chiarito con la nota DGSAF prot. n. 27957 del 09/11/2018 e la nota DGSAF prot. n.150-P del 04/01/2019) e possa pertanto macellare a domicilio fino a n. 4 suini/nucleo familiare/anno.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs 27/2021 elenca le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo:

- a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
- b) ovini e caprini;
- c) suidi;
- d) bovidi.

Quanto ciò premesso e, al fine di favorire un'applicazione corretta ed uniforme sull'intero territorio regionale, si forniscono le seguenti indicazioni:

1) **BOVINI E EQUINI:** la Regione Piemonte rimane sulla linea di permettere la macellazione per autoconsumo (fino ad un massimo di n. 2 bovini o 2 equini, senza vincoli di età, per nucleo familiare, nel corso dell'anno solare) esclusivamente presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004 (nei modi indicati nella nota regionale prot. n. 16358/A1409A del 23/07/2018 "Macellazione ad uso familiare presso un macello - Nuove indicazioni regionali") sia per la ormai consolidata abitudine, sia per permettere di garantire:

- il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- la corretta applicazione delle norme sul benessere animale alla macellazione;
- la corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- la corretta gestione del materiale specifico a rischio MSR in quei bovini che, anche se di età inferiore all'anno, provengono da Paesi a rischio BSE controllato o indeterminato;
- la razionalizzazione degli interventi ispettivi onde evitare inopinati aumenti dei costi.

Al fine di riallineare la modulistica con quanto indicato nella presente nota, è stata modificata la "Comunicazione macellazione per consumo domestico privato da effettuarsi presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del reg.CE 853/2004" (Allegato 1).

2) **OVI-CAPRINI:** è consentita la macellazione per autoconsumo

- presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004 fino ad un massimo di n. 6 (sei) capi totali, senza vincoli di età, per nucleo familiare, nel corso dell'anno solare (nei modi indicati nella nota regionale prot. n. 16358/A1409A del 23/07/2018 - Allegato 1) oppure
- a "domicilio", inteso come un allevamento registrato nell'anagrafe zootecnica (BDN), fino ad un massimo di n. 6 (sei) capi totali, di età inferiore ai 12 mesi, per nucleo familiare, nel corso dell'anno solare (Allegato 2). È in ogni caso vietata la macellazione rituale;

3) **SUINI:** è consentita la macellazione per autoconsumo fino ad un massimo di n. 4 (quattro) capi, per nucleo familiare, nel corso dell'anno solare

- presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004 (nei modi indicati nella nota regionale prot. n. 16358/A1409A del 23/07/2018 - Allegato 1) oppure
- presso il "domicilio", inteso come un'azienda registrata come allevamento all'ingrasso o da riproduzione o presso un allevamento familiare (Allegato 2).

Qualora le ASL fossero già in possesso dei Modelli 4 informatizzati di movimentazione degli animali (ove previsto, poiché per le macellazioni in azienda per autoconsumo l'allevatore è solo tenuto a registrare in Vetinfo senza generare un Modello 4 informatizzato) o dei dati necessari per

l'inserimento dell'esame trichinoscopico su Vetinfo (codice aziendale/codice fiscale), provvedono ad effettuare la registrazione delle macellazioni a domicilio per autoconsumo avvenute dall'inizio del 2021.

Infine, con l'intento di allineare sul territorio le modalità di macellazione per autoconsumo di suini e ovi-caprini, sia presso un impianto di macellazione, sia al di fuori degli stabilimenti riconosciuti, si allegano le Indicazioni operative relative alla "Macellazione di suini e ovi-caprini a domicilio per consumo domestico privato" che offrono istruzioni dettagliate sui requisiti necessari ad effettuare la macellazione dei suini e degli ovi-caprini a domicilio per autoconsumo.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

**Bartolomeo Griglio**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegati:

- Indicazioni operative "Macellazione di suini e ovi-caprini a domicilio per consumo domestico privato"
- Allegato 1 – Comunicazione macellazione presso macello per autoconsumo
- Allegato 2 – Comunicazione macellazione presso allevamento per autoconsumo
- Allegato 3 – Procedura Vetinfo
- Allegato 4 – Procedura Infomacelli